

Delibera n. 104/2024

Progressioni di carriera del personale dell’Autorità di regolazione dei trasporti relative all’anno valutativo 2023 e riconoscimento, al personale avente diritto, di un livello stipendiale aggiuntivo in sostituzione dell’indennità *ad personam*.

L’Autorità, nella sua riunione dell’11 luglio 2024

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: “Autorità”);
- VISTO** il Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale adottato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013 e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 42, contenente la disciplina in materia di progressioni di carriera del personale;
- VISTO** il Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell’Autorità adottato con delibera n. 53/2017 del 6 aprile 2017, come da ultimo modificato con delibera n. 73/2024 del 23 maggio 2024, e, in particolare, gli articoli 2, 3 e 5, concernenti l’oggetto, l’ambito di applicazione, i provvedimenti e le disposizioni finali;
- VISTA** la delibera n. 123/2023 del 13 luglio 2023, con la quale sono state disposte le progressioni di carriera del personale dell’Autorità riferite all’anno valutativo 2022, con decorrenza, ai fini giuridici ed economici, dal 1° luglio 2023;
- VISTO** l’Accordo sindacale sottoscritto in data 4 maggio 2021, avente ad oggetto, tra l’altro, le progressioni di carriera del personale dell’Autorità, in attuazione del quale sono state adottate le delibere n. 73/2021 e n. 74/2021 del 20 maggio 2021, che hanno modificato rispettivamente il Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale e il Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell’Autorità, introducendo la nuova disciplina in materia di progressioni di carriera del personale che trova applicazione a partire dalle progressioni di carriera del personale riferite all’annualità 2021;
- VISTO** l’Accordo sindacale sottoscritto in data 4 aprile 2023, avente ad oggetto, tra l’altro, le progressioni di carriera del personale dell’Autorità a partire dalle progressioni riferite all’annualità 2022, con decorrenza dal 1° luglio 2023, in attuazione del quale è stata adottata la delibera n. 78/2023 del 20 aprile 2023, che ha modificato l’articolo 3, comma 4, del Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell’Autorità, stabilendo i contingenti da rispettare, per ciascuna area di inquadramento, nell’attribuzione delle progressioni di carriera di uno o due passaggi di livello stipendiale ; nello stesso Accordo è stato, altresì, stabilito che “l’indennità

ad personam in godimento da parte di alcune unità di personale dell'Area funzionari sarà sostituita, a partire dal 1° luglio 2023, dal riconoscimento di un livello stipendiale aggiuntivo, non appena detto riconoscimento garantirà il pieno assorbimento della citata indennità ad personam”;

VISTO

l'Accordo sindacale sottoscritto in data 13 maggio 2024, avente ad oggetto, tra l'altro, le progressioni di carriera del personale dell'Autorità, in attuazione del quale è stata adottata la delibera n. 73/2024 del 23 maggio 2024, che ha da ultimo modificato l'articolo 3, comma 4, del Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell'Autorità, introducendo - inalterati i contingenti già previsti per l'attribuzione, rispettivamente, di uno e di due passaggi di livello stipendiale - una nuova disciplina per regolare l'attribuzione di due passaggi stipendiali in caso di pari merito, che si applica a partire dalle progressioni di carriera del personale riferite all'annualità 2023, con decorrenza dal 1° luglio 2024;

VISTA

la delibera n. 193/2023 del 7 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026;

CONSIDERATO

che la disciplina in materia di progressioni di carriera contenuta nelle disposizioni regolamentari sopra citate prevede che le stesse possano dare luogo al passaggio di uno o due livelli stipendiali e che siano attribuibili al personale di ruolo in servizio presso l'Autorità o in posizione di comando o di distacco presso altre amministrazioni e istituzioni italiane, comunitarie o estere e al personale assunto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale, che abbia svolto attività lavorativa per almeno sei mesi relativamente all'anno di riferimento, che siano disposte con periodicità annuale e con decorrenza, ai fini giuridici ed economici, dal 1° luglio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione;

CONSIDERATO

altresi che la medesima disciplina prevede, a garanzia dei principi di trasparenza ed imparzialità, che il processo di attribuzione delle progressioni di carriera si sviluppi attraverso fasi successive, che vedono il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, ciascuno con specifiche funzioni; in particolare, è previsto che le progressioni di carriera siano deliberate dal Consiglio su proposta del Segretario generale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e in base all'esito del processo di valutazione di cui all'articolo 3 del Regolamento sulle progressioni di carriera, nel quale intervengono: (i) i responsabili delle unità organizzative e gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 3, commi 9, 10 e 11, che formulano le proposte di attribuzione delle progressioni del personale assegnato, tenendo conto dei parametri individuati dall'articolo 3, comma 4, del citato Regolamento, fatta salva la necessità di proporre scostamenti per motivate ragioni; (ii) la Commissione, composta dal Nucleo di valutazione e dal Segretario generale, con funzione di esame e verifica delle proposte, nonché di parziale motivata modifica delle stesse;

- TENUTO CONTO** che il citato Regolamento sulle progressioni di carriera - fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del medesimo Regolamento - prevede, all'articolo 3, comma 4, che le progressioni di carriera, per ciascuna area, siano disposte nella misura di un passaggio di livello stipendiale ad almeno il 45% del personale e di due passaggi di livello stipendiale a non oltre il 55% del personale e che, in caso di pari merito, sono attribuiti due passaggi stipendiali al dipendente di livello inferiore; in caso di pari livello, al dipendente con maggiore anzianità di servizio; in caso di pari anzianità di servizio, al dipendente con la maggiore età anagrafica;
- PRESO ATTO** che la Commissione prevista dall'articolo 3, comma 13, del Regolamento sulle progressioni di carriera del personale, costituita dal Nucleo di valutazione e dal Segretario generale, ha esaminato e verificato le schede di valutazione debitamente compilate e contenenti le proposte di progressione di carriera formulate dai responsabili di unità organizzative e dagli ulteriori soggetti previsti dall'articolo 3, commi 9, 10 e 11 del citato Regolamento, tenendo conto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 4, e delle prerogative di cui all'articolo 3, comma 14, del medesimo Regolamento;
- TENUTO CONTO** che, in esito ai lavori della Commissione sopra citata, risulta che il vincolo di due passaggi di livello stipendiale a non oltre il 55% del personale di cui all'articolo 3, comma 4, del citato Regolamento, risulta complessivamente rispettato per l'area Dirigenti, per l'area Funzionari e per l'area Operativi;
- RITENUTO** di procedere all'attribuzione delle progressioni di carriera al personale dell'Autorità riferite all'anno valutativo 2023, sulla base degli esiti del processo di valutazione di cui al citato articolo 3 del Regolamento sulle progressioni di carriera del personale e tenuto conto delle disponibilità di bilancio;
- VISTO** il prospetto allegato alla presente delibera, contenente le risultanze del processo sin qui descritto (Allegato "A") che costituisce la proposta di attribuzione al personale eleggibile delle progressioni di carriera relative all'annualità 2023;
- CONSIDERATO** che il processo valutativo previsto dal sopra richiamato articolo 3 del Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell'Autorità si fonda sull'esercizio delle specifiche prerogative in capo ai distinti soggetti individuati nei responsabili delle unità organizzative e negli ulteriori soggetti previsti dall'articolo 3, commi 9, 10 e 11 del citato Regolamento, nella Commissione costituita dal Nucleo di valutazione e dal Segretario generale e nel Consiglio dell'Autorità;
- RITENUTO** pertanto, di attribuire le progressioni di carriera secondo quanto prospettato nell'Allegato "A" alla presente delibera;
- TENUTO CONTO** altresì, che trova realizzazione la circostanza prevista dal citato Accordo sindacale del 4 maggio 2023 per il riconoscimento di un livello stipendiale aggiuntivo in sostituzione dell'indennità *ad personam* attualmente spettante ad alcune unità di personale dell'area Funzionari, in quanto l'incremento retributivo determinato da detto riconoscimento garantisce il pieno assorbimento della citata indennità;

RITENUTO pertanto, di attribuire - in attuazione a tale previsione dell'Accordo sindacale del 4 maggio 2023 - un ulteriore livello stipendiale aggiuntivo alle unità di personale secondo la proposta allegata (Allegato "B");

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. sono disposte le progressioni di carriera del personale dell'Autorità riferite all'anno valutativo 2023, come riportate nell'Allegato "A" alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. è disposto il riconoscimento al personale avente diritto di un livello stipendiale aggiuntivo in sostituzione dell'indennità *ad personam* come riportato nell'Allegato "B";
3. le progressioni di carriera di cui al punto 1 decorrono, ai fini giuridici ed economici, dal 1° luglio 2024;
4. il riconoscimento, al personale avente diritto, di un livello stipendiale aggiuntivo in sostituzione dell'indennità *ad personam* di cui al punto 2 decorre, ai fini giuridici ed economici, dal 1° luglio 2024;
5. la spesa derivante dalle progressioni di carriera di cui al punto 1 e dal riconoscimento di un livello stipendiale aggiuntivo in sostituzione degli *assegni ad personam* di cui al punto 2 trova copertura finanziaria nelle disponibilità del bilancio dell'Autorità;
6. è demandata al Segretario generale l'adozione dei conseguenti provvedimenti necessari per l'attuazione della presente delibera;
7. la presente delibera è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità priva dell'Allegato "A" di cui al punto 1, e dell'Allegato "B" di cui al punto 2, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 11 luglio 2024

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)